

Codice A1813A

D.D. 8 ottobre 2019, n. 3439

**Concessione demaniale per un attraversamento con condotta di adduzione di gas mediante ancoraggio laterale a ponte esistente sul Torrente Sangone nel Comune di TRANA (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.AT.5161 - Autorizzazione Idraulica N. 5241/2019 - Italgas Reti S.p.A..**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

- 1) **di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904** ai soli fini idraulici la Società Italgas Reti S.p.A. ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni, nelle more della verifica della legittimità amministrativa e idraulica e dell'eventuale regolarizzazione del ponte interessato dallo staffaggio con la condotta della rete gas:
- a) nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
  - b) le tubazioni in argomento dovranno essere staffate sul lato di valle dell'impalcato del ponte; l'ingombro delle tubazioni e delle relative strutture di ancoraggio dovranno essere in ogni caso comprese nell'altezza dell'impalcato del ponte;
  - c) siano eseguiti i calcoli di verifica strutturale dei sistemi di ancoraggio delle tubazioni in progetto al ponte esistente;
  - d) le strutture del ponte (impalcato e spalle) e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
  - e) durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
  - f) è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
  - g) la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto l'intervento in argomento dovrà essere completato, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziato dovrà essere eseguito senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
  - h) il concessionario dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato;
  - i) l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine a danneggiamenti dell'attraversamento con le nuove tubazioni, anche in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta delle

tubazioni medesime mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore; in caso di mancata regolarizzazione, dal punto di vista idraulico, del ponte esistente, il concessionario delle tubazioni in argomento dovrà, a proprie spese, provvedere all'adeguamento o rimozione del servizio concesso;

j) il concessionario dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'attraversamento in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

k) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del concessionario modifiche all'opera autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

l) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

m) il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

2) **di concedere**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, alla Società Italgas Reti S.p.A., l'occupazione di aree demaniali per un attraversamento del Torrente Sangone con condotta di adduzione di gas mediante ancoraggio laterale a ponte esistente in Comune di TRANA (TO), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e;

3) di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31/12/2037, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

4) di stabilire che il canone annuo, fissato in € 188,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;

5) di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

6) di dare atto che l'importo di € 50,00, per spese istruttorie, è stato introitato sul capitolo 65180 del bilancio 2019, quello di € 188,00 per canone demaniale riferito all'anno 2019, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2019 e che l'importo di € 376,00 per deposito cauzionale infruttifero sarà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2019;

7) di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ELIO Dott. For. PULZONI